

## **ti** Esigenze per la tenuta di furetti

### **Informazioni di carattere generale**

Il furetto (*Mustela putorius furo*) è stato selezionato dalla puzzola europea (*Mustela putorius*) per la caccia al coniglio. Anche se oggi il furetto è allevato principalmente come animale da compagnia conserva un certo grado di aggressività e non può essere considerato alla stregua degli altri animali da compagnia. Se spaventato o infastidito non esita a mordere. In caso di pericolo inoltre può secernere un fluido maleodorante dalle ghiandole situate nella zona perianale. Il furetto è un animale prevalentemente notturno e a differenza degli altri mustelidi può essere tenuto in gruppo.



### **Autorizzazione**

In base all'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) il furetto è considerato un animale selvatico e può essere detenuto solo con un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale. Ricordiamo che i furetti possono essere ceduti a terzi solo se questi presentano un'autorizzazione valida. Inoltre un animale può essere venduto a persone di età inferiore a 16 anni unicamente con il consenso dei detentori dell'autorità parentale!

### **Esigenze della struttura**

Il furetto è un animale molto attivo e abbisogna quindi di strutture adeguate. La nuova OPAn entrata in vigore il 1° settembre 2008, prescrive per la gabbia una superficie minima di 15 m<sup>2</sup> per uno fino a due animali. Se il furetto è tenuto in casa, è possibile utilizzare una gabbia con dimensioni ridotte (minimo 4 m<sup>2</sup> e 2.4 m<sup>3</sup>) alla condizione che l'animale abbia la possibilità di muoversi all'infuori della gabbia quotidianamente durante alcune ore. La maggior parte delle gabbie in vendita come "per furetti" non rispettano queste misure minime e non possono quindi essere utilizzate. **Per le tenute esistenti al 1° settembre 2008 è concesso un termine transitorio fino al 1° settembre 2018 per conformare le dimensioni della gabbia.**

### **Esigenze poste al detentore**

In base all'art. 85 cpv. 3 dell'OPAn, per la detenzione di furetti occorre aver conseguito un attestato di competenza. La formazione è impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno 5 ore di teoria, mentre il periodo di pratica almeno 3 settimane di collaborazione nell'accudimento degli animali presso una struttura autorizzata per la tenuta di furetti. I corsi sono organizzati dalle associazioni di categoria e riconosciuti dall'Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), analogamente ai corsi OPAn per i detentori di cani. Le informazioni riguardo ai corsi disponibili sono consultabili seguendo il seguente percorso sul sito dell'USAV: temi → protezione animali → formazione e perfezionamento → formazione: detenzione e allevamento di animali selvatici.

### **Cure**

Specialmente nel periodo estivo occorre prestare particolare attenzione alla temperatura. I furetti posseggono ghiandole sudoripare poco sviluppate ed analogamente ai cani non possono regolare la temperatura corporea tramite la sudorazione. Per quanto riguarda le malattie infettive, oltre alla vaccinazione antirabbica necessaria per i viaggi all'estero, è consigliata la vaccinazione contro il cimurro. Le femmine non utilizzate per l'allevamento dovrebbero essere sterilizzate perché nel 50% dei casi sviluppano un iperestrogenismo con conseguente anemia con esito letale. L'asportazione delle ghiandole perianali, ancorché inutile, è vietata dall'OPAn (art. 24).

### **In viaggio con il furetto**

Per la normativa europea e svizzera relativa all'importazione-esportazione il furetto è considerato un animale da compagnia alla stregua di un cane o di un gatto. La sua importazione da e per paesi dell'Unione Europea non necessita di autorizzazione. L'animale deve per contro essere identificato con un microchip, essere vaccinato contro la rabbia ed essere accompagnato da un passaporto per animali da compagnia. Per importazioni od esportazioni commerciali o da e per Paesi non appartenenti all'Unione Europea vigono norme più restrittive.

### **Lecture consigliate**

Marta Avanzi. Il Furetto, De Vecchi Edizioni 2004, ISBN 884127610X

### **Indirizzi Utili:**

- Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona  
tel: 091 814 41 00, fax: 091 814 44 44, <http://www.ti.ch/vet>
- Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): <http://www.blv.admin.ch/>